

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17762 Anno 2016

Presidente: BERNABAI RENATO

Relatore: DI MARZIO MAURO

Data pubblicazione: 08/09/2016

SENTENZA

sul ricorso 14383-2015 proposto da:

GRIFONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso l'avvocato CARLO
MARIA BARONE, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ANSELMO BARONE, giusta procura a margine
del ricorso;

2016

1314

- **ricorrente** -

contro

GARDENIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, già JACOROSI IMPRESE
S.P.A., in persona del Liquidatore pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CARANNANTE, giusta procura in calce al controricorso; SIRCAM - SOCIETA' IDROTERMICA ROMANA COMBUSTIBILI APPALTI MANUTENZIONI - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso l'avvocato MARIO BRANCADORO, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELE GAVA, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 8317/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati CARLO MARIA BARONE ed ANSELMO BARONE che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;


udito, per la controricorrente GARDENIA S.R.L., l'Avvocato MARIO BRANCADORO, con delega avv. CARANNANTE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente SIRCAM, l'Avvocato GABRIELE GAVA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Lu
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.



Lu

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2 bis

#

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§ 1. - Antefatto del ricorso per revocazione oggi in esame è la stipulazione, risalente al 1981, di un contratto con cui Grifone S.r.l. alienò un complesso immobiliare a Sircam - Società Idrotermica Romana Combustibili Appalti Manutenzioni - S.r.l., assumendo l'obbligo di compiere il necessario per far conseguire all'acquirente le licenze necessarie all'esercizio dell'attività cui l'immobile era destinato, mentre Sircam S.r.l. si obbligò a non fare concorrenza all'alienante.

Dalla stipulazione di tale contratto sorse una controversia che dette luogo ad un giudizio arbitrale conclusosi con lodo del 1984, contro il quale fu proposta impugnazione per nullità che la Corte d'appello di Roma respinse con sentenza del 6 luglio 1987, sentenza che fu però cassata da questa Corte con sentenza numero 4121 del 14 maggio 1990.

A seguito della cassazione e della successiva riassunzione, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18 marzo 1995, accertò l'inesistenza di un compromesso per arbitrato rituale, trattandosi invece di arbitrato irrituale, deducendone la carenza di potere giurisdizionale in capo agli arbitri e dichiarando perciò la nullità del lodo.

Anche la seconda sentenza della Corte d'appello di Roma fu però cassata da questa Corte con sentenza numero 5280 del 28 maggio 1998, la quale stabilì che, trattandosi di arbitrato irrituale, non fosse

lu
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ammissibile l'impugnazione per nullità sulla quale la Corte di merito si era pronunciata.

§ 2. - Nel contesto di tale vicenda, nel 1992, Grifone S.r.l. convenne in giudizio Sircam S.r.l. dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo l'esecuzione in forma specifica del lodo mentre Sircam S.r.l., unitamente a Jacorossi Imprese S.r.l., chiamata dalla società attrice perché resasi *medio tempore* acquirente del ramo d'azienda in cui ricadeva il complesso immobiliare, dedussero l'inoperatività del lodo, all'epoca ancora *sub judice*, e spiegarono in proposito riconvenzionale.

§ 3. - Il Tribunale, con sentenza del 30 ottobre 2006, rigettò la domanda principale e dichiarò inammissibile la riconvenzionale di Jacorossi Imprese S.r.l., accogliendo invece la domanda di annullamento del lodo formulata da Sircam S.r.l..

§ 4. - Contro tale sentenza Grifone S.r.l. propose appello che, nel contraddittorio di Sircam S.r.l. e Jacorossi Imprese S.r.l., la Corte d'appello di Roma respinse con sentenza del 19 gennaio 2009, ritenendo, diversamente dal Tribunale, la cui motivazione per l'effetto modificò, che il collegio arbitrale avesse pronunciato il lodo dopo la scadenza del termine previsto.

§ 5. - La sentenza fu impugnata per cassazione da Grifone S.r.l. sulla base di 15 motivi, mentre Sircam S.r.l. e Jacorossi resistettero e proposero altresì ricorsi incidentali condizionati.

La Corte di cassazione, con sentenza numero 8317 del 23 aprile 2015, respinse il ricorso principale e dichiarò inammissibili le impugnazioni incidentali, regolando le spese.

Ha affermato in particolare quest'ultima sentenza, che il sesto e settimo motivo di ricorso per cassazione - sulla cui disamina si indirizza il ricorso per revocazione - «(violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 112, 324, 329, 342, 345, 346 c.p.c.) imputano alla Corte territoriale di avere esaminato e accolto l'eccezione di tardività del lodo per scadenza del termine, in violazione del giudicato interno formatosi sul punto poiché la Sircam non aveva proposto impugnazione incidentale avverso la statuizione del Tribunale motivatamente reiettiva della medesima eccezione, ma si era limitata a riproporre la questione a norma dell'articolo 346 c.p.c., strumento inadeguato in presenza di una pronuncia espressa dal primo giudice non considerata né criticata in appello».

A fronte di tali doglianze, la menzionata sentenza ha in breve ritenuto che Sircam S.r.l. e Jacorossi Imprese S.r.l. «ben potevano limitarsi, come hanno fatto, a riproporre in appello, a norma dell'articolo 346 c.p.c., l'eccezione di tardività della pronuncia del lodo, manifestando in tal modo la loro volontà

Lu
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo».

§ 6. - Contro la sentenza Grifone S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli articoli 391 *bis* e 395 numero 4 c.p.c., illustrato da memoria.

Sircam S.r.l. e Jacorossi Imprese S.r.l. hanno resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 7. - Il ricorso denuncia l'errore revocatorio contenuto nella sentenza numero 8317 del 23 aprile 2015 di questa Corte, la quale avrebbe in buona sostanza omissa di pronunciare sul settimo motivo di ricorso per cassazione.

Sintetizzando i termini della questione, Grifone S.r.l. afferma di aver proposto due distinti motivi:

-) il sesto, volto a sostenere che la questione dell'osservanza del termine originariamente fissato per l'emissione del lodo arbitrale reso nel 1984, (questione sulla quale la Corte d'appello si era espressamente pronunciata, disattendendo la tesi propugnata da Sircam S.r.l. e Jacorossi Imprese S.r.l.) avrebbe dovuto essere fatta oggetto di appello incidentale;

-) il settimo, volto a sostenere che, anche ad ammettere la sufficienza della mera riproposizione, ai sensi dell'articolo 346 c.p.c., essa avrebbe

lur
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

richiesto comunque una critica del ragionamento in proposito svolto dal Tribunale, critica che, viceversa, mancava.

Secondo Grifone S.r.l., dunque, la sentenza numero 8317 del 23 aprile 2015 avrebbe preso posizione sul solo sesto motivo, ritenendo che nel caso di specie non occorresse la formulazione dell'appello incidentale, ma avrebbe totalmente omissso di considerare il settimo motivo, concernente il *quomodo* della riproposizione ai sensi dell'articolo 346 c.p.c..

§ 8. - Il ricorso è inammissibile.

In generale, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione configura un errore di fatto revocatorio, quando consista in un errore di percezione o in una mera svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di immediatezza, che abbia indotto la Corte a non considerare la esistenza della censura proposta e, quindi, a supporre la inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente esistente negli atti e documenti di causa, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass. 17 aprile 2015, n. 7924).

Questa Corte ha inoltre di recente specificato che l'errore revocatorio di fatto di cui al numero 4 dell'articolo 395, che legittima la revocazione della sentenza resa dalla Corte di cassazione per omissso

esame di un motivo di ricorso, sussiste non per il solo fatto che la motivazione della sentenza risulti non avere esaminato il motivo pur presente, senza enunciare alcunché che giustificasse *in iure* tale mancato esame, bensì allorquando la sentenza riveli che l'omesso esame del motivo è stata frutto di una supposizione erronea della inesistenza del motivo stesso, che era presente invece incontrastabilmente nel ricorso, al contrario della supposizione contenuta nella sentenza. Se, difatti, si ammettesse in tal caso la revocazione, si censurerebbe una mera dimenticanza della Corte di cassazione e dunque la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e non un'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto processuale che invece esisteva (così Cass. 6 giugno 2016, n. 11530, non massimata).

Nel caso di specie è allora da escludere che per mera svista la Corte di cassazione abbia omesso di esaminare il settimo motivo, motivo che, per converso, è espressamente richiamato a pagina 14 della sentenza impugnata, ove esso è riassunto, nei termini trascritti in espositiva, unitamente al sesto motivo.

Nella sintesi delle due doglianze, contestualmente esaminate per il loro evidente collegamento, la sentenza numero 8317 del 23 aprile 2015 ha per un verso evidenziato che, secondo la ricorrente per cassazione, Sircam S.r.l. non aveva proposto appello incidentale a fronte del rigetto dell'eccezione di tardività del lodo per scadenza del termine, e, per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

altro verso, posto l'accento sul rilievo che, sempre secondo Grifone S.r.l., la mera riproposizione di cui all'articolo 346 c.p.c. era strumento inadeguato a contrastare una esplicita presa di posizione da parte del giudice a quo, «non considerata né criticata in appello».

Tale ultimo passaggio virgolettato rende manifesto che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata per revocazione, ha avuto ben presente il settimo motivo formulato da Grifone S.r.l., ed ha spiegato che tale società aveva lamentato che la motivazione addotta dal Tribunale nel respingere l'eccezione di tardività del lodo, meramente riproposta ai sensi dell'articolo 346 c.p.c., non era stata neppure considerata dall'appellante Sircam S.r.l., e tantomeno era stata criticata in sede di appello.

Dopodiché, la motivazione svolta nella sentenza numero 8317 del 23 aprile 2015 alle pagine 15-17, laddove esamina la linea di confine che separa la proposizione dell'appello incidentale dalla mera riproposizione, evidenzia, con richiamo ad un precedente di questa Corte, che la riproposizione deve essere effettuata nient'altro che «in modo chiaro e preciso», e che, cioè, essa deve semplicemente testimoniare in modo inequivocabile che la parte interessata non abbia inteso adottare un comportamento acquiescente al mancato accoglimento dell'eccezione.

Dopodiché, a pagina 16, la stessa sentenza afferma espressamente che le due società «ben potevano


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

limitarsi, come hanno fatto, a riproporre in appello, a norma dell'articolo 346 c.p.c., l'eccezione di tardività della pronuncia del lodo»: nel che è del tutto evidente l'assunto su cui il rigetto del settimo motivo si fonda, compendiabile nella valorizzazione dello stesso dato testuale impiegato dalla norma - giacché «riproporre» altro non significa se non proporre nuovamente quanto si è già proposto in precedenza, e non invece sottoporre a motivata critica -, e dunque nell'affermazione secondo cui la riproposizione ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. consiste puramente e semplicemente nel ripresentare al giudice dell'impugnazione l'eccezione in precedenza non accolta, sia pure motivatamente non accolta, quando l'autore dell'eccezione non sia infine risultato soccombente.

Va da sé che il ricorso per revocazione, lungi dall'indirizzarsi contro un effettivo errore revocatorio, si appunta sulla *ratio decidendi* adottata nella sentenza impugnata ed è, come tale, inammissibile.

§ 9. - Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

PER QUESTI MOTIVI


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 8200,00, di cui € 200,00 per esborsi, per ciascun ricorrente.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 1° luglio 2016.